

ATTO N. 930/BIS

Relazioni delle Commissioni Consiliari Permanenti I e II

***Relatore di maggioranza Consigliere Daniele Carissimi**
Relatore di minoranza Consigliere Thomas De Luca
Relazioni orali ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

SULLA


Proposta di legge

Recante il seguente titolo:

“Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)”

Approvato dalla I e II Commissione consiliare permanente il 1 luglio 2024

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 3 luglio 2024




**COMUNICAZIONE DELLA I
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che le commissioni consiliari permanenti I e II, riunite in seduta comune il 20 maggio 2024, ai sensi del comma 2 dell'articolo 18 del Regolamento interno, hanno concluso l'esame, in sede referente, dell'**ATTO N. 930** (Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Peppucci, Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli concernente "Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti").

Nella seduta tenutasi il 20 maggio 2024 la I e II Commissione consiliare permanente, in seduta comune, hanno esaminato gli articoli, hanno approvato l'emendamento interamente sostitutivo e i sub emendamenti, e hanno chiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la relazione tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della legge regionale n. 13 del 2000.

Si comunica altresì che la I e II Commissione, in seduta comune, nella seduta tenutasi il 1 luglio 2024:


- ha preso atto della nota sottoscritta dal Dirigente del Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com. (nota prot. n. 20240004855 del 1 luglio 2024) in risposta alla richiesta delle Commissioni formulata nella seduta tenutasi il 20 giugno 2024, alla quale viene allegata la Relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), che argomenta l'invarianza finanziaria della proposta di legge, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;
- ha espresso, a maggioranza dei Consiglieri presenti e votanti, parere favorevole sull'ATTO 930 come riformulato recante il seguente titolo: "Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti –



Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) corredato della relazione tecnica di cui alla nota prot. n. 20240004855 del 1 luglio 2024.

La I e II Commissione, in seduta comune, hanno deciso altresì, di autorizzare, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, lo svolgimento orale delle relazioni e di incaricare di riferire in aula il Consigliere Daniele Carissimi per la maggioranza ed il Consigliere Thomas De Luca per la minoranza.

Alla luce di quanto sopra esposto e visto quanto stabilito dal primo periodo del comma 6, dell'articolo 49 della l.r. 13 del 2000, si chiede che l'atto venga iscritto all'ordine del giorno della prossima seduta dell'Assemblea legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Carissimi, Peppucci, Nicchi, Mancini, Rondini, Fioroni e Pastorelli concernente “Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti” depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 26 maggio 2021 e assegnata, in data 27 maggio 2021, per competenza in sede referente alla I Commissione consiliare permanente ed in sede consultiva alla II Commissione consiliare permanente (ATTO N. 930);

PRESO ATTO della nota prot. n. 20210005810 del 28 settembre 2021 a firma del Presidente della I Commissione consiliare permanente;

PRESO ATTO della nota prot. n. 20210005971 del 5 ottobre 2021 a firma del Presidente della II Commissione consiliare permanente;

PRESO ATTO altresì della nota prot. n. 20210005976 del 6 ottobre 2021 a firma del Presidente dell'Assemblea legislativa con la quale, a seguito delle note sopra menzionate, l'atto viene riassegnato alla I e II Commissione consiliare permanente in sede referente;


ATTESO che la I e II Commissione consiliare permanente, riunite in seduta comune, hanno espletato sull'atto medesimo in data 31 gennaio 2022, 14 febbraio 2022 e 21 febbraio 2022 delle audizioni di soggetti individuati dalle Commissioni medesime;

VISTO il parere del Consiglio delle autonomie locali nota prot. 20210003856 del 14 giugno 2021;

VISTO l'emendamento interamente sostitutivo ed i sub emendamenti presentati in I e II Commissione consiliare permanente, riunite in seduta comune, e approvati dalle Commissioni medesime nella seduta del 20 maggio 2024;

ATTESO che la proposta di legge, a seguito degli emendamenti approvati, reca, dunque, il seguente titolo: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)”;

VISTO altresì che la I e II Commissione Consiliare permanente, riunite in seduta comune, nella seduta tenutasi il 20 maggio 2024 hanno richiesto alla struttura competente dell'Assemblea legislativa di verificare la Relazione tecnica secondo quanto disposto dall'articolo 49, comma 2, della l.r. 13 del 2000;



VISTA la nota protocollo n. 20240004855 del 1 luglio 2024 a firma del Dirigente del Servizio valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com., in risposta alla richiesta della I e II Commissione Consiliare permanente, in seduta comune, in cui si legge nella parte conclusiva:

“tutto ciò considerato, si allega la relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), che argomenta l’invarianza finanziaria della proposta di legge, verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..”

VISTO in particolare il terzo periodo del comma 3 dell’articolo 49 della l.r. 13/2000, il quale recita: *“A seguito della verifica di cui al comma 2, la relazione tecnica o l’aggiornamento della relazione tecnica di cui all’articolo 48, comma 6, anche con eventuali correzioni o integrazioni, è vistata dal responsabile della struttura competente dell’Assemblea legislativa, e costituisce la relazione tecnica alla proposta di legge, viene allegata alla medesima proposta di legge per il voto della Commissione consiliare che precede la trasmissione dell’atto all’Assemblea e trasmessa alla stessa unitamente alla proposta di legge.”*;


VISTA la proposta di legge (ATTO N. 930) come emendata dalla I e II Commissione consiliare permanente, riunite in seduta comune, composta da n. 17 articoli, approvati dalle Commissioni medesime, nonché la relazione tecnica aggiornata a corredo dell’ATTO medesimo, verificata positivamente e vistata ai sensi dell’articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e s.m.i.;

UDITE le relazioni delle Commissioni Consiliari permanenti I e II, riunite in seduta comune, sull’atto medesimo illustrate oralmente, ai sensi dell’articolo 27, comma 6, del Regolamento Interno, per la maggioranza dal Consigliere Daniele Carissimi e per la minoranza dal Consigliere Thomas De Luca;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

VISTO il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell’articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili);



VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

VISTO il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 12 luglio 2011, n. 106.

VISTO il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 22 dicembre 2011, n. 214.

VISTO il decreto del Ministro degli Interni 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»);

VISTA la legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati);


VISTA la legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate);

VISTA la legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi);

VISTO lo Statuto regionale,


VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;

con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale: “Ulteriori modificazioni e integrazioni alla legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti – Soppressione degli Ambiti territoriali integrati)”, composta di n. 17 articoli nel testo che segue:



TESTO APPROVATO DALLA I E II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 17
maggio 2013, n. 11)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 maggio 2013, n. 11 (Norme di organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti - Soppressione degli Ambiti territoriali integrati) le parole: *“La presente legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“Con la presente legge, la Regione detta le norme relative alla regolazione dei servizi pubblici ambientali ed in particolare all'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, fermo restando quanto previsto dalle norme relative alla pianificazione di settore. Nello specifico, la presente legge:”*.

2. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:


“b) gestione dei rifiuti in conformità ai principi di precauzione, prevenzione, sostenibilità, proporzionalità, responsabilità, cooperazione e prossimità;”.

3. Alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 1 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *“d.lgs. 152/2006”* sono aggiunte le seguenti: *“, nonché dei principi dell'economia circolare e del “non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali” (Do No Significant Harm) con riferimento a quanto previsto dall'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del Regolamento (UE) 2019/2088”*.

Art. 2

(Modificazioni all'articolo 3 della l.r. 11/2013)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *“gestione integrata dei rifiuti.”* sono inserite le seguenti: *“L'AURI ha sede legale e operativa a Perugia e una sede operativa a Terni.”*.



2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“1-bis. L'AURI informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e trasparenza, e assicura il pareggio di bilancio.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“4. L'AURI esercita le proprie funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti nell'intero ambito territoriale ottimale di cui all'articolo 2. L'AURI, in relazione alle funzioni ad essa assegnate, ha potestà regolamentare, che esercita secondo quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e dal proprio Statuto. Le deliberazioni dell'AURI sono validamente assunte negli organi della stessa senza necessità di deliberazioni, preventive o successive, da parte degli organi degli Enti locali.”.

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 11/2013 è aggiunto il seguente:

“6-bis. I costi di funzionamento dell'AURI sono in quota parte a carico delle tariffe del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti nella misura stabilita dalle delibere degli organi competenti, nel rispetto della normativa nazionale vigente.”.

Art. 3


(Modificazioni all'articolo 4 della l.r. 11/2013)

1. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2013 il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 11/2013 è aggiunta la seguente:

“d-bis) il Direttore.”.

3. Al comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11/2013 è aggiunto infine il seguente periodo: *“Agli stessi è dovuto il rimborso delle spese di trasferta, in conformità con quanto previsto dall'articolo 84 del d.lgs. 267/2000.”.*



Art. 4

(Modificazione all'articolo 5 della l.r. 11/2013)

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *"Consiglio direttivo dell'AURI"* sono inserite le seguenti: *"e l'Assemblea"*.

Art. 5

(Modificazioni all'articolo 6 della l.r. 11/2013)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 le parole: *"alla predisposizione"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'adozione"*.

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 le parole: *"alla predisposizione"* sono sostituite dalle seguenti: *"all'adozione"*.

3. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

"c) all'adozione del Piano d'ambito per il servizio idrico di cui all'articolo 13 e del Piano d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis;".

4. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:


"e) alla verifica della correttezza dei Piani finanziari elaborati dai gestori nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), ai fini della loro validazione da parte dell'Assemblea e successiva trasmissione all'Autorità;".

5. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è inserita la seguente:

"e-bis) alla ricognizione delle infrastrutture presenti nel territorio regionale;".

6. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

"f) all'affidamento della gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nel rispetto di quanto stabilito nei documenti di programmazione regionale;".



7. Le lettere h) e i) del comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 11/2013 sono sostituite dalle seguenti:

- “h) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'osservanza della convenzione e del contratto di servizio da parte dei gestori;*
- i) all'approvazione dell'attività di controllo da parte delle strutture competenti dell'AURI sull'attività dei soggetti gestori, in ordine all'attuazione del programma delle attività e degli interventi e alle modalità di applicazione della tariffa;*
- j) a deliberare il conferimento dell'incarico al Direttore, ai sensi dell'articolo 8-bis;*
- k) all'adozione dell'atto di individuazione del Revisore unico dei conti e del Revisore supplente previa estrazione a sorte ai sensi dell'articolo 8;*
- l) a stabilire i flussi e le quantità massime di rifiuti conferibili dai gestori del servizio integrato rifiuti urbani su ciascuno degli impianti di smaltimento dei rifiuti urbani previsti a servizio del Piano Regionale di gestione Rifiuti.”.*

Art. 6

(Modificazioni all'articolo 7 della l.r. 11/2013)


1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *“da essi delegati”* sono aggiunte le seguenti: *“ed è presieduta dal Presidente dell'AURI”.*

2. Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Il Presidente dell'AURI convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori. In caso di assenza o di impedimento del Presidente dell'AURI, convoca l'Assemblea e ne coordina i lavori il Sindaco del comune di maggiori dimensioni demografiche.”.

3. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“a) adottare, su proposta del Consiglio direttivo, lo Statuto e il regolamento di organizzazione da sottoporre all'approvazione definitiva della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 9, comma 2. Allo stesso modo si procede per le modifiche ai suddetti atti;”.



4. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *“Revisore unico dei conti”* sono aggiunte le seguenti: *“e il Revisore supplente in seguito all'adozione dell'atto di individuazione da parte del Consiglio direttivo”*.

5. Alla lettera f) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 le parole: *“di cui all'articolo 13 della l.r. 11/2009, così come modificato dall'articolo 14 della presente legge”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 13-bis”*.

6. La lettera g) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:

“g) validare i Piani Finanziari elaborati dai gestori dei servizi nel rispetto della normativa nazionale e del metodo tariffario definito da ARERA, previa verifica della loro correttezza da parte del Consiglio direttivo;”.

7. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 dopo la parola: *“servizi”* sono aggiunte le seguenti: *“e il regolamento dei servizi predisposti dal Consiglio direttivo”*.


8. Alla lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 il segno di punteggiatura: *“.”* è sostituito con il seguente: *“;”*.

9. Dopo la lettera i) del comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 è aggiunta la seguente:

“i-bis) approva l'entità dell'indennità dovuta ai Comuni sedi di impianti per la gestione dei rifiuti urbani e la quota da ripartire fra i Comuni confinanti effettivamente interessati dal disagio provocato dalla presenza degli impianti di smaltimento, tenendo conto:

- 1. della tipologia degli impianti, anche in riferimento alla loro articolazione e cumulabilità;*
- 2. delle caratteristiche sociali, economiche, ambientali dei territori interessati;*
- 3. della quantità e qualità dei rifiuti movimentati;*
- 4. del traffico dei mezzi pesanti.”*

10. Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 11/2013 le parole: *“Le deliberazioni”* sono sostituite dalle seguenti: *“In prima*



convocazione, le deliberazioni”.

11. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 è inserito il seguente:

“4-bis. In seconda convocazione, le deliberazioni dell'Assemblea sono valide purché sia presente almeno un quarto dei Comuni componenti l'Assemblea che rappresentino anche la maggioranza assoluta della popolazione della Regione.”.

12. Dopo il comma 5 dell'articolo 7 è aggiunto il seguente:

“5-bis. L'Assemblea, nell'esercizio delle proprie funzioni, assicura la consultazione delle organizzazioni economiche, sociali, ambientali, sindacali e delle forme associative degli utenti.”.

Art. 7

(Sostituzione dell'articolo 8 della l.r. 11/2013)


1. L'articolo 8 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“Art. 8

(Revisore unico dei conti)

1. Il Revisore unico dei conti dell'AURI esercita il controllo sulla gestione economico-finanziaria dell'AURI.

2. Il Revisore unico viene individuato con atto del Consiglio direttivo a seguito dell'estrazione a sorte dall'elenco istituito ai sensi del decreto del Ministro degli Interni 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: «Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario»). L'estrazione avviene secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo, le quali garantiscono in ogni caso la casualità della scelta del nominativo. Il Revisore unico è nominato dall'Assemblea che ne stabilisce il compenso nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 241 del d.lgs. 267/2000, facendo riferimento, rispetto alla classe demografica, al Comune dell'ambito con il maggior numero di abitanti. Il Revisore unico resta in carica tre anni. Con le medesime modalità il Consiglio direttivo individua altresì un Revisore supplente.



3. Laddove il Revisore unico riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'AURI, ne riferisce immediatamente al Consiglio dell'AURI e al Presidente della Giunta regionale.

4. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano in quanto compatibili le disposizioni del d.lgs. 267/2000.”.

Art. 8

(Integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo l'articolo 8 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis

(Direttore)


1. L'AURI ha un Direttore, di qualifica dirigenziale, assunto con deliberazione del Consiglio direttivo ed individuato, nell'ambito di una procedura comparativa, a seguito di avviso pubblico di manifestazione di interesse tra i soggetti in possesso di idoneo diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e di elevate competenze in materia di organizzazione e amministrazione e sulle tematiche di cui alla presente legge, comprovate da incarichi dirigenziali di durata almeno quinquennale in strutture pubbliche o private.

2. L'incarico del Direttore è disciplinato con contratto di diritto privato, ha carattere di esclusività ed è a tempo pieno, ha una durata non superiore a cinque anni ed è rinnovabile. Il Direttore percepisce un trattamento economico determinato dal Consiglio direttivo con riferimento ai parametri relativi alle figure apicali della dirigenza pubblica locale. Nel caso di nomina di un dirigente del settore pubblico, lo stesso è collocato in aspettativa senza retribuzione, nel rispetto della normativa vigente.

3. Alla nomina del Direttore si applicano le cause di esclusione ed incompatibilità definite dalla legge regionale 21 marzo 1995, n. 11 (Disciplina delle nomine di competenza regionale e della proroga degli organi amministrativi).

4. Il Direttore ha la responsabilità della gestione tecnica e amministrativa ed in particolare:

- a) formula proposte ed esprime pareri al Consiglio direttivo e all'Assemblea;*
- b) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce le conseguenti risorse*



- umane, finanziarie e materiali;*
- c) adotta gli atti generali di organizzazione del personale;*
 - d) dirige, coordina e promuove la collaborazione tra i dirigenti, e ne controlla l'attività, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia;*
 - e) applica le penali per violazione delle clausole contrattuali;*
 - f) provvede alla predisposizione degli atti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) ed alla loro sottoposizione al Consiglio direttivo, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 (Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili) e al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e dei principi ivi previsti;*
 - g) provvede alla gestione dei rapporti con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI;*
 - h) provvede alla gestione delle attività di informazione e consultazione obbligatorie previste dalla normativa vigente;*
 - i) predispone il Piano d'ambito.”.*

Art. 9


(Modificazioni all'articolo 9 della l.r. 11/2013)

1. Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“2. Lo Statuto e il regolamento di organizzazione dell'AURI, predisposti dal Consiglio direttivo e adottati dall'Assemblea, nonché le modificazioni, sono approvati dalla Giunta regionale.”.

2. All'alinea del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 dopo le parole: *“dell'AURI”* sono inserite le seguenti: *“nonché la loro durata”.*

3. La lettera d) del comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 è sostituita dalla seguente:



“d) garantire la presenza, nel Consiglio direttivo, di almeno un sindaco eletto tra quelli nel cui territorio sono localizzati gli impianti di smaltimento e di recupero energetico di rifiuti urbani previsti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti e di un Sindaco eletto tra quelli il cui territorio è interessato da attingimenti da corpi idrici;”.

4. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 le parole: *“individua la sede legale dell'AURI e”* sono sostituite dalle seguenti: *“, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, secondo periodo,”.*

5. Al comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 11/2013 le parole: *“con la Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 10”* sono sostituite dalle seguenti: *“con la Consulta degli utenti e con la Consulta dei gestori costituite presso l'AURI”.*

Art. 10

(Modificazioni all'articolo 11 della l.r. 11/2013)

1. Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Per l'espletamento delle proprie funzioni ed attività l'AURI è dotata di un'apposita struttura tecnico-operativa alle dipendenze del Direttore. Può inoltre avvalersi di uffici e servizi degli Enti locali, messi a disposizione tramite convenzione.”.

2. Al comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 11/2013 le parole: *“di cui all'articolo 3, comma 5”* sono sostituite dalle seguenti: *“di cui all'articolo 9”.*

Art. 11


(Modificazioni all'articolo 12 della l.r. 11/2013)

1. Alla lettera m) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2013 il segno di punteggiatura: *“,”* è sostituito con il seguente: *“.”*.

2. Le lettere n) e o) del comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 11/2013 sono abrogate.

Art. 12

(Modificazioni all'articolo 13 della l.r. 11/2013)



1. Il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 11/2013 è sostituito dal seguente:

“1. Il Piano d'ambito per il servizio idrico è predisposto dal Direttore dell'AURI; è adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI stessa, nel rispetto dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, dell'articolo 10 del d.l. 70/2011 e dell'articolo 21 del d.l. 201/2011.”.

2. Al comma 4 dell'articolo 13 della l.r. 11/2013 le parole: *“è di norma aggiornato”* sono sostituite dalle seguenti: *“può essere aggiornato”*.

Art. 13

(Integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo l'articolo 13 della l.r. 11/2013 è inserito il seguente:

“Art. 13-bis


(Piano d'ambito e disposizioni per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti è predisposto dal Direttore, adottato dal Consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea dell'AURI nel rispetto dell'articolo 203, comma 3, del d.lgs. 152/2006.

2. Prima dell'approvazione, il Piano è trasmesso alla Giunta regionale che si pronuncia, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento, sulla sua conformità ai contenuti del Piano regionale di gestione dei rifiuti ed alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine. Trascorso il suddetto termine, senza che siano state formulate osservazioni, il Piano d'ambito è approvato definitivamente dall'Assemblea dell'AURI.

3. L'approvazione del Piano è soggetta alla procedura di cui alla Parte II del d.lgs. 152/2006 in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

4. Il Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui al comma 1 contiene un programma di interventi necessari a rendere operativi gli obiettivi fissati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti, nel rispetto della normativa vigente. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione



esistente nonché dell'evoluzione demografica, tecnologica ed economica del territorio. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:


- a) il modello di raccolta dei rifiuti valido per l'intero ambito e le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero ambito territoriale regionale. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;*
- b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6, del d.lgs. 152/2006;*
- c) la ricognizione degli impianti presenti sul territorio e la programmazione annuale dei flussi;*
- d) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale di gestione dei rifiuti;*
- e) il Piano finanziario, che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti per il periodo considerato;*
- f) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.*

5. Il Piano d'ambito può essere aggiornato in occasione della revisione tariffaria periodica, ovvero nei casi in cui ciò sia necessario per il rispetto di disposizioni di legge o di criteri e indirizzi della Giunta regionale.”.

Art. 14

(Integrazione della l.r. 11/2013)

1. Dopo il TITOLO II e l'articolo 14 della l.r. 11/2013 sono inseriti i seguenti Titoli: “TITOLO II-BIS FORME DI COLLABORAZIONE” e “TITOLO II-TER VIGILANZA, SANZIONI E POTERI SOSTITUTIVI”.



2. Nel TITOLO II-BIS di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti articoli:

“Art. 14-bis

(Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione integrata dei rifiuti)

1. In rappresentanza degli interessi degli utenti dei servizi, anche ai fini del controllo della qualità del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, è istituita presso l'AURI la Consulta degli utenti per il servizio idrico e il servizio di gestione integrata dei rifiuti.


2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni dei consumatori ed utenti, delle associazioni ambientaliste riconosciute, sindacali e delle imprese, nonché dei movimenti per l'acqua.

3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.

4. Per le finalità di cui al comma 1, l'AURI promuove, in collaborazione con la Consulta, forme di partecipazione dei cittadini e delle associazioni dei consumatori e degli utenti.

5. La Consulta degli utenti svolge le seguenti funzioni:

- a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;*
- b) cura gli interessi degli utenti con particolare riferimento e attenzione agli utenti diversamente abili, agli utenti residenti in aree rurali e isolate, agli utenti in condizioni economiche di disagio o svantaggio;*
- c) fornisce indicazioni ed elabora proposte alle autorità pubbliche di settore;*
- d) fornisce informazioni agli utenti, provvede alla loro formazione e li assiste per la cura dei loro interessi presso le competenti sedi, anche attraverso progetti concordati con AURI e/o con i gestori;*
- e) acquisisce periodicamente le valutazioni degli utenti sulla qualità dei servizi;*
- f) promuove iniziative per la trasparenza e la semplificazione nell'accesso ai servizi;*




- g) *segnala all'AURI la presenza di eventuali clausole vessatorie nei contratti di utenza del servizio;*
- h) *trasmette all'AURI e alla Regione le informazioni statistiche sui reclami, sulle istanze, sulle segnalazioni degli utenti o dei consumatori singoli o associati in ordine all'erogazione del servizio;*
- i) *promuove un sistema di monitoraggio permanente e istituisce una sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati.*

Art. 14-ter

(Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti)

- 1. In rappresentanza degli interessi dei gestori del servizio di gestione integrata dei rifiuti e del servizio idrico integrato operanti nell'ambito territoriale ottimale, è istituita presso l'AURI la Consulta dei gestori del servizio idrico e del servizio di gestione integrata dei rifiuti.*
 - 2. L'AURI, con proprio atto, individua i criteri in ordine alla composizione, alle modalità di costituzione e al funzionamento della Consulta, garantendo la partecipazione di tutti i gestori operanti nel territorio regionale.*
 - 3. La Consulta è nominata con atto del Presidente dell'AURI, previa conforme deliberazione del Consiglio direttivo. La partecipazione alla Consulta non comporta l'erogazione di alcun compenso.*
 - 4. La Consulta dei gestori svolge le seguenti funzioni:*
 - a) coopera con AURI e la Regione nello svolgimento delle proprie attività;*
 - b) rappresenta all'AURI e alla Regione le criticità riscontrate nell'erogazione del servizio;*
 - c) partecipa alla sessione annuale di verifica e dibattito tra tutti i soggetti interessati promossa dalla Consulta degli utenti;*
 - d) elabora proposte per il miglioramento del servizio e della qualità impiantistica.”.*
- 3. Nel TITOLO II-TER di cui al comma 1 sono inseriti i seguenti articoli:*



*“Art. 14-quater
(Vigilanza e sanzioni)*

1. Per l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, ferma restando la competenza degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria, l'AURI si avvale degli organi di vigilanza degli Enti locali ovvero di specifiche convenzioni con enti di controllo e forze di polizia provinciali e locali.


*Art. 14-quinquies
(Esercizio dei poteri sostitutivi)*

1. La Regione esercita poteri sostitutivi in caso di accertata inerzia e grave inadempimento da parte dell'AURI, con specifico riferimento alle competenze ad essa attribuite in materia di approvazione dei Piani d'ambito e di avvio delle procedure di affidamento del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi della normativa vigente in materia.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di ambiente, sentita l'AURI, assegna mediante diffida un congruo termine per l'adempimento, comunque non inferiore a dieci giorni. Decorso inutilmente il termine assegnato e sentita l'AURI, la Giunta regionale provvede all'adozione degli atti in via sostitutiva, mediante la nomina di un Commissario ad acta, con oneri conseguenti a carico del bilancio dell'AURI.

3. Il Commissario nominato si avvale delle strutture dell'AURI, la quale è tenuta a fornire l'assistenza, i documenti e la collaborazione necessaria. L'AURI conserva il potere di compiere gli atti o l'attività per i quali è stata rilevata l'omissione fino a quando il Commissario ad acta non sia insediato.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche qualora l'AURI non intervenga o ritardi nell'intervenire in caso di inadempimento da parte del gestore agli obblighi derivanti dalla legge o dalla convenzione, che compromettano la risorsa o l'ambiente o non consentano il raggiungimento dei livelli minimi di servizio.”.



Art. 15
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 10 e 14 della l.r. 11/2013 sono abrogati.

Art. 16
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il contratto di lavoro del Direttore dell'AURI in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, mantiene efficacia sino alla sua naturale scadenza salvo diverso accordo tra le parti.


2. Il Revisore unico dei conti in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

3. La Consulta per il servizio idrico e il servizio di gestione dei rifiuti, istituita ai sensi dell'articolo 10 della l.r. 11/2013 vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad operare fino alla nomina della Consulta degli utenti per il servizio idrico e per il servizio di gestione dei rifiuti istituita ai sensi dell'articolo 14-bis della l.r. 11/2013 come inserito dalla presente legge.

4. Le previsioni dei Piani d'ambito per il servizio di gestione dei rifiuti vigenti, si applicano sino alla approvazione del Piano d'ambito per servizio di gestione integrata dei rifiuti previsto dall'articolo 13-bis della l.r. 11/2013 come inserito dall'articolo 13 della presente legge.

5. L'AURI provvede, entro il 31 dicembre 2027, all'approvazione del Piano d'ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti di cui all'articolo 13-bis della l.r. 11/2013, come inserito dall'articolo 13 della presente legge, relativo all'intero territorio regionale, individuando le soluzioni gestionali ottimali per consentire economie di scala e massimizzare l'efficienza dei servizi.

6. Ai fini di cui al comma 5, l'AURI dispone, ove ciò sia previsto dai vigenti contratti, la proroga dei rapporti in corso che vengano a naturale scadenza fino al subentro dell'affidatario a regime dei servizi di superficie, da



individuare durante la fase di transizione di cui al paragrafo 2.7 della relazione generale al Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 360 del 14 novembre 2023 e, in mancanza delle predette disposizioni contrattuali, il rinnovo delle gestioni nel rispetto del principio dell'accesso al mercato.

7. L'Assemblea dell'AURI, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta le modifiche allo Statuto al fine di adeguarsi a quanto disciplinato dalla presente legge.

Art. 17

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate all'attuazione della presente legge vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- di disporre la pubblicazione del presente atto nella Sezione "Leggi e Banche Dati", sottosezione "Atti" del sito istituzionale dell'Assemblea Legislativa, a cura della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi" del Servizio "Risorse e Sistema Informativo";

- di trasmettere la presente deliberazione per gli adempimenti di rispettiva competenza, al Segretario generale, al Responsabile del Servizio "Risorse e Sistema Informativo", alla Responsabile della Sezione "Protocollo informatico, Flussi documentali e Archivi".